

## VERBALE DI ACCORDO

**data:**

**OGGETTO:** Disciplina sull'orario di lavoro del CCNL EPR 2006-2009.

In data odierna, le Parti firmatarie del presente Verbale di accordo, si sono incontrate al fine di dettare una normativa quadro in ordine all'orario di lavoro ENEA, a seguito della stipula del CCNI 2006-2009, con il quale l'Agenzia ha provveduto ad omogeneizzare la propria disciplina contrattuale a quella del Comparto EPR.

Preliminarmente, le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 17 delle norme di omogeneizzazione del citato CCNI, in riferimento all'orario di lavoro, si rinvia al CCNL 1998-2001 del comparto EPR e, nello specifico, per il personale inquadrato nei livelli dal IV al VIII, agli articoli n. 48 e seguenti e per i ricercatori e tecnologi, all'art. 58 e ss. dello stesso CCNL.

Pertanto, le Parti convengono sui seguenti principi riguardanti l'orario di lavoro e di servizio per tutto il personale dei Centri ENEA:

- 1) **Orario di servizio:** 12 ore nell'arco temporale dalle ore 7:00 alle ore 20:00;
- 2) **Orario di lavoro:** 36 ore settimanali, suddivise in 5 giorni lavorativi, di norma dal lunedì al venerdì, con un orario settimanale ripartito come di seguito:
  - 29 ore e 40 minuti suddivise in 4 giorni, di norma dal lunedì al giovedì, da 7 ore e 25 minuti più la pausa mensa (30 minuti);
  - 6 ore e 20 minuti il venerdì, più la pausa mensa (30 minuti).

La contabilizzazione delle presenze/assenze continua ad avvenire mediante controlli di tipo automatico.

Inoltre, considerando che la disciplina dell'orario di lavoro nel comparto EPR presenta delle differenze tra quanto previsto per il personale inquadrato dal IV al VIII livello e per il personale inquadrato dal I al III livello, le Parti si danno reciprocamente atto della seguente specificità:

### PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO

- La contemporanea presenza in servizio del personale è prevista dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al giovedì e dalle ore 10:00 alle ore 12:30 il venerdì.
- Nel limite massimo di 22 giorni, le eventuali ore lavorate in eccesso potranno essere usufruite anche a giorni interi; in quest'ultimo caso è necessaria la preventiva autorizzazione del diretto Responsabile di struttura.

Visto quanto sopra, e considerato che l'orario di lavoro di 36 ore settimanali retroagisce in ENEA al 1 gennaio 2011, le Parti concordano, infine, che le ore di lavoro effettuate dai dipendenti dal 1 gennaio 2011, in eccesso alle 36 ore settimanali, potranno essere utilizzate a conguaglio dei PSI eventualmente goduti, ovvero per giustificare le assenze e/o le chiusure dei Centri ENEA fino a tutto marzo 2012, anche eccezionalmente nel caso in cui i dipendenti abbiano un numero di ferie maturate e non godute pari o superiori a 31 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

	<b><i>Organizzazione sindacale</i></b>	<b><i>data della firma</i></b>
ENEA	FLC-CGIL	
	CISL-FIR	
	UIL- RUA	
	USI-RDB	
	ANPRI	